



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°228 CSAT 13 del 09 gennaio 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 09 gennaio 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 46/A

A.S.D. Megara Club Augusta 2008 (SR) avverso squalifica per 4 gare del calciatore Campanella Salvatore.

Gara di campionato Promozione Gir. "D" A.S.D. Megara Club Augusta 2008/A.S.D. Sporting Eubea del 9/12/2017.

Comunicato Ufficiale n. 201 del 13/12/2017.

La Società Megara Augusta ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, rilevando che la squalifica inflitta al proprio calciatore appare sproporzionata ai fatti così come realmente accaduti.

L'appellante, pur ammettendo sostanzialmente che la condotta scorretta posta in essere a fine gara da alcuni propri calciatori appare deprecabile, evidenzia che la stessa non vedrebbe comunque coinvolto il calciatore Campanella in quanto non menzionato nel rapporto dell'arbitro, ma solo in quello di un suo assistente. Inoltre l'episodio risulterebbe descritto nei due referti in forma simile ma non identica e in ogni caso rappresenta che la condotta in questione non sarebbe mai sfociata in episodi violenti tali da ledere l'altrui incolumità.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

L'esame degli atti ufficiali ha consentito di accertare che, al termine della contesa, alcuni soggetti riconducibili alla società Megara Augusta circondavano l'arbitro e lo minacciavano. In particolare l'arbitro nel suo referto dichiara di aver riconosciuto un calciatore e l'addetto al servizio d'ordine, mentre l'assistente dichiara di aver riconosciuto, oltre ai soggetti indicati dall'arbitro, anche il calciatore Campanella Salvatore.

Questa Corte osserva che, nel caso di specie, la mancata indicazione nel referto dell'arbitro del calciatore Campanella poco rileva. La concitazione del momento e la confusione generata a fine gara possono aver concentrato l'attenzione dell'arbitro su alcuni soggetti piuttosto che su altri. L'identificazione operata dall'assistente appare di per se idonea ad individuare compiutamente il Campanella quale autore del fatto, non essendo, tra l'altro, assolutamente necessario che ciò avvenga ad opera di più ufficiali di gara.

Inoltre il racconto dell'episodio, effettuato sia dall'arbitro che dal suo assistente, appare perfettamente compatibile seppur descritto, come è normale che sia, utilizzando vocaboli e forme diverse.

Tuttavia, esaminato l'art. 19 comma 4 lett. A) C.G.S., la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare sproporzionata alla effettiva condotta posta in essere dal calciatore Campanella. In effetti l'episodio interessato risulta caratterizzato dalle minacce che, seppur gravi, non hanno generato comportamenti violenti e pertanto la sanzione inflitta va rideterminata in termini più equi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il proposto reclamo e ridetermina la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Campanella Salvatore in 3 gare

Senza addebito della tassa reclamo, non versata.

Procedimento 48/A

A.S.D. Marsala Calcio (TP) avverso squalifica per 4 gare del calciatore Montalbano Corrado.

Gara di campionato Eccellenza Gir. "A" Marsala Calcio/Canicatti del 17/12/2017.

Comunicato Ufficiale n. 213 del 20/12/2017.

La Società Marsala Calcio ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, rilevando che la squalifica inflitta appare sproporzionata ai fatti così come realmente accaduti.

In particolare l'appellante sostiene che a fine gara il calciatore Montalbano Corrado non avrebbe pronunciato frasi ingiuriose o di minaccia nei confronti dell'arbitro, ma si sarebbe limitato a sedare una discussione tra quest'ultimo e un'altro calciatore del Marsala Calcio nel tentativo di evitargli una possibile squalifica. L'intervento sarebbe consistito nell'esortare il direttore di gara a non accettare le provocazioni del compagno di squadra appena diciannovenne.

Chiede pertanto la riforma del giudizio di 1° grado e la conseguente riduzione della squalifica inflitta al calciatore Montalbano Corrado.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

Dalla lettura dello stesso emerge che l'arbitro, al termine della contesa, dopo aver sedato l'atteggiamento irrispettoso e offensivo di un calciatore del Marsala Calcio, veniva avvicinato anche da Montalbano Corrado. L'intervento di quest'ultimo, oltre a impedirgli di raggiungere gli spogliatoi, determinava la pronuncia nei suoi confronti di frasi offensive e minacciose.

Successivamente, il pronto intervento delle forze dell'ordine sedava gli animi e riportava la calma.

Esaminato l'art. 19 comma 4 lett. A) C.G.S. ritiene questa Corte che, in virtù di quanto descritto dall'arbitro nel suo rapporto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare meritevole di una lieve riduzione trattandosi di ipotesi di condotta offensiva che, seppur aggravata dalle minacce, rimane assolutamente non violenta

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il proposto reclamo e ridetermina la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Montalbano Corrado in 3 gare

Senza addebito della tassa reclamo, non versata.

Procedimento n. 50/A

A.P.D. RIESI 2002 (CL) avverso squalifica per tre gare dei calciatori sigg.ri D'Amico Salvatore, Ianni Francesco e Marino Walter ed avverso qualifica fino al 25/01/2018 dell'allenatore sig. Davide Schittino.

Campionato 2^a Cat. "G" Gara: Marianopoli/Riesi 2002 del 19/12/2017.

C.U. n.213 del 20/12/2017.

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato l'A.P.D. Riesi 2002 impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, in buona sintesi, che i propri tesserati non

hanno partecipato ad alcuna rissa ma hanno avuto “*solo dei diverbi verbali*” con alcuni calciatori avversari, mentre nulla riferisce in ordine alla squalifica comminata al proprio allenatore.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente, deve dichiarare inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 6 e 36 comma 2 del C.G.S., il capo di gravame relativo alla posizione dell’allenatore sig. Davide Schittino, risultando sul punto privo della benché minima motivazione.

Nel merito, esaminati gli atti ed in particolare il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione di una gara, rileva che al 48’ del 2° t. l’arbitro notava una “*mass confrontation*” che vedeva coinvolti, per quello che qui interessa, i calciatori sigg.ri Ianni Francesco, D’Amico Salvatore e Walter Marino, tutti tesserati per l’ A.P.D. Riesi 2002, che si scambiavano, in particolare, pesanti insulti con altrettanti calciatori avversari. Per tali motivi il direttore di gara li considerava espulsi unitamente ai calciatori della Soc. Marianopoli coinvolti negli incidenti considerando, quindi, conclusa anzitempo la gara atteso che l’A.P.D. Riesi 2002 per effetto delle precedenti espulsioni si veniva a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito per la prosecuzione della gara.

In ragione di quanto sopra il gravame risulta fondato poiché quanto sostenuto dalla reclamante trova riscontro negli atti ufficiali di gara ragion per cui si ritiene di dovere rideterminare in termini più equi le sanzioni a carico dei calciatori Ianni Francesco, D’Amico Salvatore e Walter Marino così come da in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame ridetermina in due gare la squalifica a carico dei calciatori sig.ri Ianni Francesco, D’Amico Salvatore e Walter Marino.

Dichiara inammissibile il capo di gravame relativo all’allenatore sig. Davide Schittino. Stante il parziale accoglimento del gravame dispone non addebitarsi la tassa reclamo, non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 09 GENNAIO 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI